

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 67 E SS. C.C.I.I.

1. PREMESSA

I sottoscritti [REDACTED]
[REDACTED]
e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED],
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Armando Diaz n. 8, presso lo
studio dell'avvocato **Daniela RUSSO**,
danielarusso@avvocatinapoli.legalmail.it, (C.F.RSSDNL78A59F839Q),
trovandosi in una situazione sovra indebitamento, così come definita
dall'articolo 2 comma 1 lettera c. del C.C.I.I., non ricorrendo condizioni di
inammissibilità di cui all'art. 69 del citato Codice, intendono avvalersi di una
delle procedure di cui al Codice della Crisi d'Impresa dell'Insolvenza (D. Lg.s
n. 14/2019), ed in particolare, a fronte delle loro situazioni economiche e
finanziarie, fare ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex
art. 67 C.C.I.I. A tal fine hanno depositato in data 11.03.2024 presso
l'Organismo di Composizione delle Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
con sede presso il Palazzo di Giustizia Registro O.C.C. Ministero Giustizia,
istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore
della Crisi. Con provvedimento n.3512 del 20.03.2024 l'Organismo di
Composizione della Crisi ha nominato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., quale



professionista incaricato, l'avvocato **Ciro Palladino** (C.F. PLLCRI77E06D789D) per valutare la fattibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti. I coniugi non potendo far fronte alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile, si trovano attualmente in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente". Dall'esame e dalla documentazione raccolta, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta per gli stessi la forma di composizione della crisi più adeguata, trovandosi nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle loro obbligazioni assunte a titolo personale.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art.66 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo cui possono accedere alla procedura familiare non solo coloro i quali siano conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, ma anche quando il sovraindebitamento ha una origine comune nella contrazione dei debiti familiari. Tale disposto, difatti, risponde ad una esigenza pratica, già avvertita dalla giurisprudenza di merito, ovvero, alla necessità che, allorché le procedure di composizione della crisi interessino più membri della stessa famiglia, questi possano agire in maniera congiunta, ovvero, coordinata. È risconosciuta, dunque, la possibilità ai membri dello stesso nucleo familiare di accedere alla suddetta procedura. Secondo quanto previsto dal comma 1, *"oltre al coniuge si considerano membri della stessa famiglia, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio*



2016 n. 76". Ed il comma 4 poi precisa che *"nel caso siano presenti più richieste di risoluzione da crisi di sovraindebitamento, riguardanti i membri della stessa famiglia, il giudice può adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento"*. In tal modo, la gestione delle procedure diventa pressoché univoca e sostanzialmente le valutazioni sulla fattibilità, si rimettono a quella che è poi la valutazione complessiva dell'intero asset familiare. Benché le procedure familiari siano trattate in un unico contesto, le masse attive e passive rimangono distinte. In tale richiesta, le medesime verranno, dunque, trattate distintamente. Orbene, per quanto previsto dal citato art. 66 del CCII, non si rilevano ostacoli all'applicazione della predetta norma nel caso in esame, considerato che i ricorrenti, oggi separati legalmente, hanno assunto le obbligazioni in pendenza del matrimonio, e, pertanto, parte della debitoria, di origine comune, vede la ricorrente in veste di coobligata avendole sottoscritte in qualità di garante del coniuge (*Napoli Dott.ssa Luciana Ferrara 31.03.2023: "Non vale ad escludere l'accesso alla procedura familiare l'assenza di convivenza, in quanto l'art. 66, comma 1, pone delle condizioni alternative, non cumulative ai fini della possibilità di instaurare una procedura familiare "I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*).

Gli istanti, altresì, non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla presente procedura in quanto:

- non sono soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV - Capo Capo II del codice della Crisi d'impresa e dell' insolvenza: gli istanti sono persone fisiche che non hanno mai svolto attività di impresa;
- nei cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza, non sono stati esdebitati e non hanno già beneficiato della esdebitazione per due volte;



- non hanno determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- negli ultimi cinque anni non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione;
- hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente le loro situazioni economiche e patrimoniali.

Rientrano nella definizione di “consumatore” prevista dall’art. 2 comma 1 lettera e) del nuovo Codice della Crisi di Impresa, trattandosi di debitori persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

3 MERITEVOLEZZA E FRODE NEL SOVRAIDEBITAMENTO

Prima di procedere ad illustrare i motivi dell’indebitamento, occorre analizzare la colpevolezza del debitore alla luce dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), il quale aveva anticipato l’entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d’Impresa. Precedentemente tale decreto-legge, l’art. 12 bis della legge 3/2012 disponeva in tal senso che il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Tale norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell’indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza del consumatore nell’assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma



introdotta dall'art. 4-ter, comma 1, lettera g, numero 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con le modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza, come criterio per l'omologa del piano, è stato espunto, prevedendosi semplicemente che il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lettera d-ter stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Quindi un primo orientamento più mite consistente nella riduzione del significato normativo ravvisando una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano, assegnando di converso al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità giuridica ed economica. La graduazione della colpa rappresenta istituto civilistico già noto all'impianto codicistico e tuttavia di incerta definizione (art. 1227 co.civ. e 2236 codice civile). Occorre una lettura congiunta alla corrispondente normativa penalistica per individuare una definizione positiva della colpa come violazione di regole cautelari (art 43 co. 1 codice penale) per individuare la colpa grave come una macroscopica violazione di regole cautelari o come una violazione di quelle regole di contenuto più banale ed immediato. Quindi è gravemente colpevole quel comportamento inescusabile, gravemente negligente e manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alla capacità di



un agente di media esperienza; giudizio che occorre calare nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle capacità del soggetto di avvedersi delle conseguenze delle proprie azioni e della capacità di fronteggiarle. In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato meritevole e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (malattia di un congiunto, un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all'indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o delle propria famiglia, anche a causa del comportamento concorrente dell'istituto di credito che abbia omesso di condurre una seria verifica del merito creditizio. A seguito della riforma anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali evitando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore. Viceversa, l'assunzione di obbligazioni sproporzionate alle proprie capacità reddituali, non ponderata o priva di adeguate giustificazioni rappresenterebbe una condotta colpevole, dal momento che è di comune esperienza che contrarre debiti superiori alle proprie capacità patrimoniali, attuali o ragionevolmente prevedibili in futuro, comporterà l'incapacità di adempiere alle scadenze pattuite. Dunque, il giudizio di meritevolezza non è del tutto svanito dal corpo della legge 3/2012, ma è stato senz'altro alleviato. La colpa del debitore non deve limitarsi a profili di leggerezza o superficialità (colpa lieve), né deve limitarsi a profili di colpa generica perché la legge pretende che si tratti di una colpa grave. Emerge, quindi, con tutta evidenza in un



rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in chiave negativa e speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso causalmente al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvviso ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose o gravemente colpevoli riconducibili al debitore, idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Quindi, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è soggetta ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali del buon banchiere. Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali l'omologa potrà essere negata soltanto nelle ipotesi di colpa grave del consumatore. Si esclude cioè l'effetto preclusivo della colpa generica. In merito alla "diligenza" impiegata, il proponente ha esposto compiutamente gli elementi che manifestano la mancanza di "colpa grave" nelle cause del sovraindebitamento poiché ha effettuato una corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso visto che la valutazione del merito creditizio era condivisa dalle banche.

4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

A seguito della separazione legale intervenuta in data 29.09.2015, il ricorrente non vive più con il suo nucleo familiare originario (pur mantenendo ancora la residenza formale presso la casa coniugale), ma domicilia in [REDACTED] in un miniappartamento



concesso in comodato d'uso gratuito dalla [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] è proprietario di un'autovettura [REDACTED], immatricolata nel 2013 il cui valore commerciale è di € 700,00 secondo gli indici eurotax e di un [REDACTED], immatricolato nel 2006 il cui valore commerciale è di € 300,00. Quanto ai redditi dei due ricorrenti, il [REDACTED] oggi presta servizio presso [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di Operatore Politico e percepisce un reddito annuo di € [REDACTED] a lordo delle ritenute di legge. Per un'analisi più strettamente finanziaria si riportano nella tabella che segue, i redditi di cui disponeva e dispone il ricorrente:

4.1 REDDITI PERCEPITI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DAL SIG. [REDACTED]

| DUCUMENTO | ANNO | IMPORTO |
|------------|------|---------|
| [REDACTED] | | |

4.2 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA RICORRENTE

La sig.ra [REDACTED] risiede invece nella ultima casa coniugale sita in [REDACTED] alla [REDACTED]. L'immobile è concesso in locazione alla ricorrente versando un canone mensile di € 250,00.

Il nucleo familiare della sig.ra [REDACTED] è attualmente costituito nel seguente modo:

- [REDACTED]



□

Dal 19.06.2023 la ricorrente presta servizio alle dipendenze della [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] con contratto a tempo indeterminato con
la qualifica di manovale e percepisce un reddito annuo di [REDACTED]
[REDACTED] a lordo delle ritenute di legge.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riportano nella tabella che
segue i redditi di cui disponeva e dispone la ricorrente ed il suo nucleo
familiare negli ultimi tre anni:

4.3 REDDITI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 3 ANNI

| DUCUMENTO | ANNO | IMPORTO |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

Il figlio [REDACTED] vive con la madre mentre [REDACTED] ha locato un immobile in
provincia di Napoli e precisamente a Volla ed è in fase di trasferimento.

[REDACTED] lavora alle dipendenze dell'[REDACTED] e
percepisce un reddito annuale di [REDACTED]

[REDACTED], invece, attualmente è in prova presso la [REDACTED] sita
in Napoli all'interno del Porto di Napoli.

5.0 DEBITORIA, DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Nel corso degli anni, il [REDACTED] è stato costretto più volte a
cambiare lavoro.

Come si dirà in seguito i continui cambiamenti e i ritardi nel pagamento dello
stipendio sono state le cause del sovraindebitamento.

Nel dettaglio, il sig. [REDACTED] dal 1.01.2000 al 1.01.2006 ha lavorato per la
società coop. Educandato con mansioni di operaio edile.



Dal 28.08.2006 al 22.03.2010 ha lavorato per la società consortile Real Albergo dei Poveri con mansioni di operaio edile. Il rapporto di lavoro si è interrotto in data 22.03.2010 per crisi aziendale.

Dal 22.03.2010 al 19.09.2010, l'odierno esponente è stato disoccupato e dal 20.09.2010 al 31.10.2010 egli lavorava saltuariamente con la società La.Re.Fin s.r.l. con mansioni di operaio.

Dal 4.11.2010 fino al 31.05.2011 il ricorrente ha lavorato per la società consortile Grandi Impianti solari s.c.a.r.l. con mansioni di operaio. Il rapporto di lavoro si è interrotto per circa 1 anno (a partire dal 15.06.2011 fino al 18.06.2012) per poi riprendere in data 18.06.2012 fino al 30.04.2013.

Successivamente il ricorrente è stato assunto dalla società Codiper dichiarata fallita dopo appena due anni di lavoro.

Dal 2.07.2014 fino al 9.08.2014 il ricorrente ha lavorato per Im.Co Immobiliare Costruzioni s.r.l. e dal 9.10.2014 fino al 7.12.2015 ha lavorato per Samoa Restauri s.r.l.

Dal 15.12.2015 al 9.08.2016 il ricorrente ha percepito la Naspi. Dal 7.06.2017 al 4.07.2023 il ricorrente ha lavorato per l'associazione territoriale CISL con mansioni di sindacalista ed oggi riveste tale qualifica per [REDACTED].

Questa la storia lavorativa del ricorrente.

In tale contesto lavorativo si inserisce la vicenda economica e familiare dei coniugi [REDACTED].

Gli odierni esponenti contraggono matrimonio nell'anno 1992.

La sig.ra [REDACTED] all'epoca dei fatti, era casalinga mentre il sig. [REDACTED] eseguiva lavori occasionali come operaio per ditte edili.

In un primo momento, i coniugi stabiliscono la loro residenza coniugale in [REDACTED] pagando un canone di locazione di € 400,00.



Nell'anno 2000 il ricorrente formalizza il suo primo contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società cooperativa Educandato percependo uno stipendio mensile di circa 1.350,00/1.400,00.

Nell'anno 2001 contrae un primo contratto di finanziamento regolarmente pagato dal consumatore.

Quindi nel 2003 i coniugi [REDACTED] decidono di cambiare casa e di trasferirsi in [REDACTED] per godere di un immobile più grande per i due figli piccoli.

Chiedono un prestito finanziario per ristrutturare la casa e per l'acquisto di arredi e mobili.

In data 28.10.2004 i coniugi stipulano un contratto di finanziamento con la società **Fiditalia** per un importo di **€ 13.209,60** da restituire mediante il pagamento di **n.84** rate mensili di **€ 232,48**.

In data 20.05.2005 i coniugi, dovendo affrontare nuove spese per la casa, sottoscrivono un finanziamento con **Fiditalia** per consolidare i precedenti debiti e ricevere una piccola liquidità. Il prestito erogato era di € 28.680,00 da restituire in 84 rate di € 429,03.

Le necessità di lavoro e familiari impongono ai coniugi di acquistare l'autovettura ed, in data 3.10.2005, acquistano una [REDACTED] [REDACTED] mediante richiesta di credito al consumo erogato dalla **FINENIRO Banca Spa** di **€ 13.380,00** di cui **€ 9.500,00 per sorta capitale ed il restante importo a titolo di interessi e spese di istruttoria**. Il contratto prevedeva la restituzione della somma in 60 rate mensili di **€ 223,00**.

È evidente che in tali condizioni entrambi le società finanziarie hanno erogato prestiti senza tenere conto del merito creditizio.

In questo periodo, il [REDACTED] unico percettore di reddito della famiglia, viene assunto dalla società Real Albergo dei Poveri vincitrice, di una gara



di appalto indetta dal Comune di Napoli per la manutenzione dell'Albergo dei Poveri.

Il nuovo lavoro sembrava dare sicurezza e stabilità al [REDACTED] perché l'appaltante era un ente pubblico, ma non fu così.

Dopo qualche tempo, la società non pagava gli stipendi ai propri dipendenti che cominciarono lunghe agitazioni sindacali e manifestazioni per ottenere i propri diritti.

In tale contesto il [REDACTED] non riusciva a pagare regolarmente le rate finanziarie perché, per lunghi periodi, non percepiva lo stipendio.

Il mancato pagamento della rata finanziaria contratto da Fidelity comportò, quindi, la risoluzione unilaterale e la decadenza del beneficio del termine dei contratti di finanziamento pregressi, nonché la richiesta immediata dei capitali erogati, oltre interessi e penali per ogni singolo finanziamento.

La situazione si complica nell'anno 2013 quando inizia la crisi coniugale tra i due esponenti.

Nell'anno 2015 i coniugi si separarono giudizialmente. La casa coniugale fu assegnata alla [REDACTED] si impegnò a versare la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per i due figli oltre spese straordinarie.

Nell'anno 2017 il ricorrente viene assunto dalla Unione Sindacale Territoriale CISL di Napoli con la qualifica di impiegato con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio mensile pari ad € 1.250,00.

Con il predetto salario [REDACTED] riesce solo a pagare le spese di mantenimento dei figli e saltuariamente qualche rata finanziaria.

Nel 2019 il ricorrente si trasferisce in un appartamento sito [REDACTED]
[REDACTED] concessagli in comodato d'uso gratuito [REDACTED]
[REDACTED]



Nell'anno 2020 la sig.ra [REDACTED] viene assunta dalla società [REDACTED] con un contratto a tempo determinato che gli consentirà solo di sostenere le spese per la gestione della casa dove vive con i figli.

In questo periodo [REDACTED] intende aprire un'agenzia di viaggi a Napoli e chiede al padre un sostegno economico. Il [REDACTED], quindi, sottoscrive un primo finanziamento con Deutsche Bank Mutui di € 12.622,80 da restituire mediante il pagamento di n. 72 rate mensili di € 216,72 ([REDACTED]) ed in data 11.03.2021 contrae un nuovo finanziamento finalizzato ad estinguere il precedente prestito ed acquisire una piccola liquidità per far fronte alle spese per la nuova attività commerciale di [REDACTED]. Sottoscrive, quindi, un prestito con Deutsche Bank che prevede un finanziamento di € 30.912,64, da restituire mediante il pagamento di n. 96 rate mensili di € 321,84. [REDACTED] [REDACTED]).

Nel medesimo anno, il reddito mensile del [REDACTED] subisce una riduzione, in ragione della trattenuta sullo stipendio per la procedura espropriativa presso terzi intrapresa da Blue Factor S.p.A., mandataria di Finemiro Banca SPA.

Il pignoramento presso terzi ha ad oggetto il residuo capitale non pagato del contratto di finanziamento stipulato con Finemiro SPA in data 3.10.2021; in data

04 novembre 2022 il Giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione delle somme confermando la trattenuta in busta paga di € 438,80 e del 20% del TFR (pari ad € 850,00).

Con questa trattenuta, il ricorrente non riesce più a far fronte al pagamento della rata finanziaria, ma nella volontà di far fronte agli impegni presi, nell'anno 2023 sottoscrive alcuni accordi privati con le finanziarie creditrici:



con la Kruk Spa cessionaria di Deutsche Bank, il cui debito si aggirava intorno ad € 24.876,46, sottoscrive un accordo transattivo che prevede il pagamento di € 40.000,00 in 250 rate mensili di € 160,00, la prima rata era prevista a luglio 2023; con Blue Factor SPA, mandataria di Finemiro S.p.a. sottoscrive un accordo che prevede la restituzione del capitale e degli interessi maturati fino al 21.07.2023 di € 12.772,56 il pagamento di n. 85 rate mensili di € 150,00, con prima rata a partire da settembre 2023. Il sig. ██████████ paga le prime due rate di finanziamento.

Nelle more interviene un ulteriore procedura espropriativa intrapresa dalla società SPV Project 2016 Srl, mandataria di Fiditalia SPA, la quale, richiede il pagamento di € 146.991,39 per i finanziamenti contratti nell'anno 2004/2005.

Stante il perdurante squilibrio economico e non riuscendo più a pagare i debiti finanziari, i ricorrenti decidono di ricorrere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per ripianare l'intera posizione debitoria.

Dalle circostanze finora narrate, appare evidente che il ricorrente non ha contratto i debiti con la consapevolezza di non poterli onorare, ma circostanze imprevedibili, quali la mancata erogazione degli stipendi, l'interruzione lavorativa e la separazione poi, non gli hanno permesso di poterli pagare regolarmente.

Negli ultimi anni lo squilibrio economico maturato ha impedito ai ricorrenti di poter onorare i debiti maturati.

Nella fattispecie in esame appare evidente verificare la condotta delle società finanziarie, le quali nell'erogazione dei prestiti non si sono attenuti alla valutazione del "merito creditizio" previsto dall'articolo 124 bis del TUB. Ciò detto, deve dunque ritenersi che la condizione di sovraindebitamento e l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni non sia dipesa da frode,



dolo o colpa grave dei ricorrenti, i quali appaiono meritevoli di accedere ai benefici previsti dal d.lgs. 14/2019.

5.1 ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

Il valore dell'indebitamento complessivo dei ricorrenti ammonta, al momento della redazione del piano, a complessivi € **183.353,74** così suddiviso:

| ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|---|
| CREDITORE | CAPITALE EROGATO | IMPORTO RESIDUO | TITOLO | NOTE |
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 22.046,00 | 24.891,73 | [REDAZIONE] | |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 12.422,56 | 12.422,24 | [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] 1 | precisazione del credito del 24.01.2024 |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION | 100.672,37 | 100.672,37 | [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] | precisazione del credito del 24.01.2024 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE [REDAZIONE] | 37.827,29 | 37.827,29 | ESTRATTI RUOLO | |
| AGENZIA ENTRATE DELLA RISCOSSIONE [REDAZIONE] | 7.539,79 | 7.539,79 | ESTRATTI RUOLO | |
| TOTALE | 180.508,01 | 183.353,42 | | |

5.2. Esposizione debitoria dei ricorrenti suddivisa per masse

Negli schemi che seguono vengono suddivise le debitorie dei due ricorrenti:

DEBITORIA [REDAZIONE]



| CREDITORE | DEBITO |
|--|-------------------|
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 24.891,73 |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 12.422,56 |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE | 37.827,29 |
| TOTALE | 125.477,76 |

| DEBITORIA | |
|--|------------------|
| CREDITORE | DEBITO |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE | 7.539,79 |
| TOTALE | 57.875,97 |

Per quanto riguarda i debiti di natura fiscale, di seguito vengono riportati analiticamente i ruoli affidati all'Agencia della Riscossione e la natura dei tributi.

| AGENZIA RISCOSSIONE | | | | |
|---------------------|----------------------|--|----------|--|
| NUM. PROG. | CARTELLA ESATTORIALE | ENTE IMPOSITORE | IMPORTO | GRADO DI PRIVILEGIO |
| 1 | 71201102423086100000 | Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali | 340,96 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 2 | 7120120095208460000 | Dir.prov.le II di Napoli - uff.territoriale di Napoli 3 | 1.371,57 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 2 bis | 7120120095208460000 | Dir.prov.le II di Napoli - uff.territoriale di Napoli 3 | 265,64 | chirografo |
| 3 | 7120130043094680000 | Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali | 444,24 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 3 bis | 7120130043094680000 | Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali | 5,88 | chirografo |
| 4 | 7120130094826840000 | Dir.prov.le II di Napoli - uff.territoriale di Napoli 3 | 7.094,11 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 4 bis | 7120130094826840000 | Dir.prov.le II di Napoli - uff.territoriale di Napoli 3 | 825,55 | chirografo |
| 5 | 7120130115689980000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 165,38 | chirografo |
| 6 | 7120140066012190000 | Comune di Fondi Polizia Urbana | 91,69 | chirografo |
| 7 | 7120140081095470000 | Multiente | 1.451,91 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |



| | | | | |
|--------|----------------------|--|----------|--|
| 7 bis | 7120140081095470000 | Multiente | 186,94 | chirografo |
| 8 | 7120140426243950000 | Citta' Metropolitana di Napoli - Sede | 48,92 | privilegio |
| 9 | 7120150025241880000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 93,81 | chirografo |
| 10 | 7120150046770170000 | Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali | 237,56 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 11 | 7120160082699080000 | Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali | 272,63 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 11 bis | 7120160082699080000 | Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali | 107,45 | chirografo |
| 12 | 7120170021365970000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 184,93 | chirografo |
| 13 | 7120190076161530000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 332,69 | chirografo |
| 14 | 7120190138667740000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 347,58 | chirografo |
| 15 | 7120200035787780000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 981,24 | chirografo |
| 16 | 7120200065718520000 | Multiente | 1.192,39 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 16 bis | 7120200065718520000 | Multiente | 2.017,32 | chirografo |
| 17 | 7120200071362210000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 329,13 | chirografo |
| 18 | 7120210007562570000 | Multiente | 3.629,27 | chirografo |
| 19 | 7120210030673470000 | Multiente | 3.843,56 | chirografo |
| 20 | 7120210067549700000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 180,86 | chirografo |
| 21 | 7120210098406900000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 180,08 | chirografo |
| 22 | 7120210110001970000 | Asl Napoli 1 | 491,8 | privilegio |
| 22 bis | 7120210110001970000 | Asl Napoli 1 | 5,88 | chirografo |
| 23 | 7120220028037820000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 1.112,95 | chirografo |
| 24 | 7120220045613200000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 176,08 | chirografo |
| 25 | 7120220067770150000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 3.215,18 | chirografo |
| 26 | 7120220083283050000 | Comune di Napoli Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | 1.698,65 | chirografo |
| 27 | 67116012025587000000 | Dir.prov.le II di Napoli - uff.territoriale di Napoli 3 | 1.208,93 | chirografo |
| 28 | 7120230117952120000 | Spese di Giustizia | 848 | privilegio generale sui mobili ex art. 2755 cod.civ. |



| | | | | |
|--------|------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 29 | 07120240049812827000 0 | tassa automobilistica | 50,67 | privilegio |
| 29 bis | 07120240049812827000 0 | tassa automobilistica | 17,95 | chirografo |
| 30 | TETTETM002955 | addizionale irpef | 2571,83 | privilegio |
| 30 bis | TETTETM002955 | addizionale irpef | 206,24 | chirografo |
| | | totale | 37.827,29 | |

| AGENZIA RISCOSSIONE [REDACTED] | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|
| NUM. PROG. | CARTELLA ESATTORIALE | ENTE IMPOSITORE | IMPORTO | GRADO DI PRIVILEGIO |
| 1 | 71202100242646600000 | contravvenzioni | 801,83 | chirografo |
| 2 | 71202100861067300000 | contravvenzioni | 4.541,31 | chirografo |
| 3 | 7120220029103880000 | tari | 1057,39 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 3 bis | 7120220029103880000 | tari | 278,27 | chirografo |
| 4 | 712022011201328000000 | tari | 391,74 | privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cod.civ. |
| 4 bis | 712022011201328000000 | tari | 104,04 | chirografo |
| 5 | 71202300843986300000 | rifiuti indifferenziati | 365,21 | privilegio |
| totale | | | 7539,79 | |

6.0 BUDGET FAMILIARE [REDACTED]

Dalla certificazione dei redditi emerge che lo stipendio medio mensile del sig. [REDACTED] ammonta ad € **1.900,00**. Le spese di sostentamento del proponente risultano stimate in € **1.400,00** al mese, distinte secondo lo schema che segue:

| BUDGET FAMILIARE [REDACTED] | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| SPESE | MENSILI | ANNUALI |
| ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI | 500 | 6.000,00 |
| SPESE VITTO | 350 | 4.200,00 |
| TASSA RIFIUTI | 30 | 360 |
| AUTO E SCOOTER | 200 | 2.400,00 |
| UTENZE DOMESTICHE | 150 | 1.800,00 |
| SPESE STRAORDINARIE FIGLI | 100 | 1.200,00 |
| SPESE SANITARIE | 50 | 600,00 |
| TELEFONO ED INTERNET | 70 | 840,00 |
| ABBIGLIAMENTO | 50 | 600,00 |
| TOTALE | 1.500 | 18.000,00 |



Attualmente il sig. ██████ versa ancora l'assegno di mantenimento per i due figli in favore della moglie come disposto dal Tribunale in quanto i figli necessitano ancora di supporto economico.

██████, infatti, prossimo a lasciare la casa familiare, ha locato un appartamento a Volla il cui canone di locazione mensile previsto è di € 600,00. Al momento ██████ ha chiesto un aiuto economico al padre per arredare la nuova casa.

Sulla base del reddito familiare complessivo e considerando le spese da destinare alle esigenze familiari, ne deriva che la somma destinabile alla debitoria è la seguente:

| | |
|--|-----------|
| REDDITO MENSILE DA LAVORO DIPENDENTE | 1.900,00 |
| BUDGET MENSILE | -1.500,00 |
| SOMMA MENSILE A DISPOSIZIONE DEBITORIA | 400,00 |

Quindi l'attivo mensile messo a disposizione dal ricorrente per la procedura è pari ad € **400,00**

6.1 BUDGET FAMILIARE ██████

La sig.ra ██████ ha uno stipendio mensile di € **1.261,00**. Il reddito mensile comprensivo dell'assegno di mantenimento è di € **1.761,00**.

Con il suo stipendio, la sig.ra ██████ provvede a sé stessa ed al figlio Valerio ancora non autosufficiente. Oltretutto la sig.ra ██████ lavora ad Avellino per cui supporta costi maggiori per la trasferta giornaliera.

Le spese di sostentamento della famiglia della proponente risultano stimate in € **1.661,00** al mese, distinte secondo lo schema che segue:



| BUDGET FAMILIARE [REDACTED] | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| SPESE | MENSILI | ANNUALI |
| FITTO CASA | 250 | 3.000,00 |
| CONDOMINIO | 25 | 300,00 |
| SPESE VITTO | 500 | 6.000,00 |
| AUTO | 300 | 3.600,00 |
| UTENZE DOMESTICHE | 200 | 2.400,00 |
| SPESE STRAORDINARIE FIGLI | 100 | 1.200,00 |
| SPESE SANITARIE | 80 | 960,00 |
| TELEFONO ED INTERNET | 100 | 1.200,00 |
| ABBIGLIAMENTO | 106 | 1.272,00 |
| TOTALE | 1661 | 19.932,00 |

Sulla base del reddito familiare complessivo e, considerando le spese da destinare alle esigenze familiari, ne deriva che la somma destinabile alla debitoria è la seguente:

| | |
|---|--------------|
| REDDITO MENSILE | € 1261 |
| ASSEGNO DI MANTENIMENTO | € 500 |
| TOTALE | € 1761 |
| BUDGET FAMILIARE | € -1661 |
| SOMMA DISPONIBILE PER LA DEBITORIA | € 100 |

Quindi l'attivo mensile messo a disposizione dalla ricorrente destinabile alla procedura è pari ad **€ 100,00**

Ciò detto, l'attivo totale mensile messo a disposizione da entrambi i ricorrenti destinabile alla procedura è pari ad € 500,00

7.0 PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La ratio del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è quella della ricerca di uno strumento idoneo a permettere il ricollocamento del debitore sul mercato, evitando collassi economici con l'impossibilità di soddisfazione dei creditori. Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio ed avendo ben presente la suddivisione tra gli ex coniugi:

[REDACTED]



| DEBITI DI NATURA FINANZIARIA | |
|---|------------------|
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 24.891,73 |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 12.422,56 |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 |
| TOTALE | 87.650,47 |
| AGENZIA RISCOSSIONE | |
| PRIVILEGIO | 15.568,59 |
| CHIROGRAFO | 22.258,70 |
| TOTALE | 37.827,29 |

| DEBITI DI NATURA FINANZIARIA | |
|---|------------------|
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 |
| TOTALE | 50.336,18 |

| AGENZIA RISCOSSIONE | |
|----------------------------|-----------------|
| CHIROGRAFO | 5.725,45 |
| PRIVILEGIO | 1.814,34 |
| TOTALE | 7.539,79 |

| DEBITI DI NATURA PRIVILEGIATA | |
|--------------------------------------|-----------|
| ADER | 15.568,59 |

| DEBITI DI NATURA PRIVILEGIATA | |
|--------------------------------------|----------|
| ADER | 1.814,34 |

| DEBITI DI NATURA CHIROGRAFARIA | |
|---------------------------------------|-----------|
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 24.891,73 |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 12.422,56 |



| | |
|--|-------------------|
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 |
| ADER | 22.258,70 |
| TOTALE | 109.909,17 |

| | |
|--|------------------|
| DEBITI DI NATURA CHIROGRAFARIA | |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 |
| ADER | 5.725,45 |
| TOTALE | 56.061,63 |

8.0 Spese procedura:

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato, al legale che ha assistito l'istante nel ricorso e alle altre spese funzionali alla presente procedura di sovraindebitamento.

8.1 CREDITO O.C.C.

Le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. Ordine degli Avvocati di Napoli per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura sono determinate secondo la tabella ministeriale di riferimento in € 5.800,00 ex art.16 D.M. 202/2014. Esse saranno accantonate, mediante apertura di un libretto del risparmio vincolato o conto corrente vincolato, intestato al debitore con verifica periodica semestrale da parte del Gestore, e poi liquidate dopo l'integrale e corretta esecuzione del piano, su autorizzazione del Giudice (ex art. 71 quarto comma secondo periodo CCII).



8.2 CREDITO PRIVILEGIATO AVV. DANIELA RUSSO

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Daniela Russo quantificate complessivamente in € 6.458,40 di cui € 5.400,00 per compenso e la restante somma per oneri di legge, maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto.

Il compenso è stato calcolato applicando i minimi delle tariffe vigenti.

La somma complessiva di € 6.458,40 viene portata nel passivo della procedura in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.

In conclusione, le spese della procedura sono le seguenti:

| SPESE PROCEDURA | |
|---|------------------|
| O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI | 5.800 |
| ADVISOR AVV. DANIELA RUSSO | 6.458,40 |
| TOTALE | 12.258,40 |

9. PROCEDURA DI PAGAMENTO

A fronte di una esposizione debitoria complessiva di € **195.611,82** il suddetto piano prevede il pagamento di € **54.176,46** così suddiviso:

il pagamento nella misura del 100% dei creditori privilegiati per un totale di € **29.641,33** di cui € 6.458,40 per l'avvocato Daniela Russo, € 5.800,00 per



l'O.C.C., **€ 17.382,93** in favore dell'Agenzia delle Entrate della Riscossione; la debitoria in chirografo viene corrisposta al 15% nella misura di **€ 24.535,13**.

La decorrenza del pagamento delle rate mensili ai creditori avverrà successivamente alla omologazione del piano, al pagamento dovuto al Creditore Agenzia Entrate e agli Enti Locali. La parametrizzazione della percentuale di soddisfazione dei creditori è stata indirettamente determinata, sottraendo al reddito complessivo familiare di **€ 3.661,00**, la somma di **€ 3.161,00** a titolo di spese familiari e così determinando un reddito disponibile mensile per onorare il piano di **€ 500,00**. Al momento l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare sono gli stipendi dei ricorrenti con i quali i coniugi intendono onorare il Piano proposto, ritenendo che sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori. A garanzia delle obbligazioni assunte, i coniugi mettono a disposizione del piano il proprio t.f.r. che verrà vincolato per la soddisfazione dei propri creditori.

Negli schemi che seguono la debitoria dei singoli ricorrenti:

| CREDITORI PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CREDITORE | DEBITO | PRIVILEGIO O CHIROGRAFO | GRADO DI SODDISFAZIONE | IMPORTO DA PAGARE |
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 22.046,00 | CHIROGRAFO | 15% | 3.306,90 |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 12.422,56 | CHIROGRAFO | 15% | 1.863,38 |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,18 | CHIROGRAFO | 15% | 7.550,42 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSINE | 15.568,59 | PRIVILEGIO | 100% | 15.568,59 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE | 22.258,70 | CHIROGRAFO | 15% | 3.308,80 |



| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------|------------------|
| AVVOCATO DANIELA RUSSO 50% | 3.229,20 | PRIVILEGIO | 100% | 3.229,20 |
| O.C.C. | 2.900,00 | PREDEDUZION E | 100% | 2.900,00 |
| TOTALE | 128.763,5 4 | | | 37.727,29 |

| CREDITORI PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| CREDITORE | DEBITO | PRIVILEGIO O CHIROGRAFO | GRADO DI SODDISFAZION E | IMPORTO DA PAGARE |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION AL 50% | 50.336,1 8 | CHIROGRAFO | 15% | 7.550,42 |
| AVVOCATO DANIELA RUSSO 50% | 3.229,20 | PRIVILEGIO | 100% | 3.229,20 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE | 6.368,13 | CHIROGRAFO | 15% | 955,21 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE | 1.814,34 | PRIVILEGIO | 100% | 1.814,34 |
| O.C.C. | 2.900,00 | PREDEDUZION E | 100% | 2.900,00 |
| TOTALE | 64.647,8 5 | | | 16.449,17 |

| DEBITORIA PRIVILEGIATA/PREDEDUZIONE COMPLESSIVA | |
|--|------------------|
| ADER | 15.568,59 |
| ADER | 1.814,34 |
| OCC | 5.800,00 |
| ADVISOR AVV. DANIELA RUSSO | 6.458,40 |
| TOTALE | 29.641,33 |

| DEBITORIA CHIROGRAFARIA COMPLESSIVA | |
|--|-----------|
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION | 15.100,84 |
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 3.306,90 |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 1.863,38 |



| | |
|---------------|------------------|
| ADER | 4.264,01 |
| TOTALE | 24.535,13 |

Il piano prevede il pagamento della debitoria complessiva in **9 anni ed 1 mese**.

La procedura appare conveniente per i creditori posto che tutti sarebbero soddisfatti. I creditori non hanno beni da aggredire perché le uniche entrate sono rappresentate dai redditi di lavoro dipendente per cui l'unica azione possibile sarebbe il pignoramento del 1/5 dello stipendio.

Con la suddetta procedura, i creditori privilegiati verranno pagati in misura integrale mentre i creditori chirografari saranno soddisfatti in tempi più brevi rispetto la procedura espropriativa presso terzi.

9. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il piano avrà una durata di 8 anni ed 6 mesi ed i pagamenti saranno effettuati secondo il seguente schema sintetico:

Nello specifico i pagamenti saranno suddivisi secondo la debitoria di ognuno dei ricorrenti come meglio specificati nel seguente schema:

| RIPARTO | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CREDITORE | IMPORTO | NUMERO DI RATE |
| AVV. DANIELA RUSSO | 6.458,40 | 13 |
| OCC | 5.800,00 | 11 |
| ADER PRIVILEGIATO | 18.230,44 | 36 |
| SPV PROJECT SPA ora TEAM EVOLUTION | 15.100,84 | 30 |
| KRUK SPA Già DEUTSCHE BANK | 3.306,90 | 7 |
| BLUE FACTOR Già FINEMIRO SPA | 1.863,38 | 4 |
| ADER CHIROGRAFO | 4.167,23 | 8 |
| TOTALE | | 109 |



CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, pertanto

CHIEDE

a codesto Ill.mo Giudicante, l'omologa della predetta proposta di ristrutturazione dei debiti e disporre la sospensione del fermo amministrativo sul [REDACTED]

Napoli,

Avv. Daniela Russo

Allegati:

01 - Nomina Gestore

02 - INPS Estratto Conto Previdenziale - [REDACTED]

03 - INPS Estratto conto Previdenziale - [REDACTED]

04- Buste Paga 2024- [REDACTED]

05 - Buste Paga 2024 - [REDACTED]

06 – Certificazione Unica 2024 [REDACTED]

07- Certificazione Unica 2024 [REDACTED]

08- Certificazione Unica 2023 [REDACTED]

09- Certificazione Unica 2022 [REDACTED]



- 10 - Certificazione Unica 2024 [REDACTED]
- 11 - Certificazione Unica 2023 - [REDACTED]
- 12 - Certificazione Unica 2022 - [REDACTED]
- 13 - Unicredit giacenza media e saldo al 31/12/2024 - [REDACTED]
- 14 - Credit Agricole Saldo C. C. e Libretto di R. al 31.12.2023 - [REDACTED]
[REDACTED]
- 15 - CRIF - [REDACTED]
- 16- Centrale rischi [REDACTED]
- 17 - Centrale rischi [REDACTED]
- 18 - Crif [REDACTED]
- 19- Certificazione Unica [REDACTED]
- 20- Contratto di locazione [REDACTED]
- 21- Contratto di locazione [REDACTED]
- 22- Contratto di lavoro [REDACTED]
- 23- Autocertificazione spese vive [REDACTED]
- 24- Autocertificazione spese vive [REDACTED]
- 25 - Stato di famiglia [REDACTED]
- 26 - Certificato di matrimonio [REDACTED]
- 27 - Decreto di separazione [REDACTED]
- 28 - Deutsche Bank spa Contratto Finanziamento - [REDACTED]
- 29 - Esposizione debitoria Team Evolution
- 30 - Esposizione debitoria KruK Italia
- 31 - Pignoramento BLUE FACTOR - [REDACTED]o
- 32 - Blue Factor richiesta precisazione del credito - [REDACTED]
- 33 - Deutsche Bank richiesta precisazione del credito - [REDACTED]
- 34 - Fiditalia richiesta precisazione del credito - [REDACTED]
- 35- estratti ruolo [REDACTED]
- 36 - estratti ruolo - [REDACTED]
- 37 - Blue Factor Precisazione del Credito - [REDACTED]
- 38 - Finemiro Contratto [REDACTED]
- 39 - Fiditalia Contratto [REDACTED]
- 40 - Fiditalia Contratto [REDACTED]



41 - Team Evolution Precisazione del Credito - [REDACTED]

42 - Pignoramento SPV PROJECT SRL - [REDACTED]

[REDACTED]

43 - Credit Agricole Libretto Risparmio - [REDACTED]

44 - Credit Agricole Saldo C. C. e Libretto di R. al 31.12.2022 - [REDACTED]

[REDACTED]

45. Procura alle liti

